

Allegato 2

***Politica di coesione regionale
2007-2013***

PIANO DI VALUTAZIONE

***Linee di indirizzo
per la valutazione della politica regionale unitaria***

FEBBRAIO 2008

INDICE**1. LA VALUTAZIONE NEL PERIODO 2007-2013****2. LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA POLITICA REGIONALE****2.1 Valutazione operativa**

- 2.1.1 Il ruolo del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici
- 2.1.2 Comunicazione dei risultati della valutazione operativa

2.2 Valutazione strategica

- 2.2.1 Comunicazione dei risultati della valutazione strategica

3. ORGANIZZAZIONE, TEMPI E COSTI DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE**3.1 Modalità organizzative****3.2 Tempi e costi****3.3 Modalità di revisione**

ALLEGATO Estratto dei paragrafi sul monitoraggio e sulla valutazione dei singoli programmi

1. LA VALUTAZIONE NEL PERIODO 2007-2013

Le indicazioni provenienti dal MISE-UVAL e dalla Commissione Europea sono in accordo nel richiedere e sottolineare l'importanza, per ogni Amministrazione che si trovi a gestire diversi strumenti di politica regionale, di predisporre un **piano di valutazione**, che risponda all'esigenza di organizzare in maniera efficace le attività atte a dare risposta alle domande valutative che riguardano i diversi strumenti attivati.

L'approccio strategico adottato dalla Commissione per la programmazione 2007-2013 si estende, dunque, anche alla valutazione, rispetto alla quale viene lasciata maggiore discrezionalità alle Amministrazioni titolari di programmi, cui è associata una maggiore responsabilità nelle scelte concernenti i processi valutativi. Il fine è quello di consentire alla valutazione di rispondere alle effettive esigenze dei soggetti coinvolti nell'implementazione dei programmi e di superare l'approccio della precedente programmazione, che aveva standardizzato la valutazione con indicazioni molto puntuale sulla struttura e sui contenuti.

Il Reg. CE 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, stabilisce che *“Le valutazioni possono essere di natura strategica al fine di esaminare l’evoluzione di un programma o di un gruppo di programmi rispetto alle priorità comunitarie e nazionali oppure di natura operativa al fine di sostenere la sorveglianza di un programma operativo. Le valutazioni vengono effettuate prima, durante e dopo il periodo di programmazione”¹*.

Viene così sancita la natura strategica del processo valutativo, accanto ad una funzione maggiormente legata al controllo ed alla sorveglianza delle operazioni dei programmi.

Con particolare riferimento alla valutazione in itinere, il Regolamento generale sui Fondi strutturali prevede che *“Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati o laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di cui all’articolo 33. I risultati sono trasmessi al Comitato di Sorveglianza del programma operativo e alla Commissione”*.

Infine, lo stesso regolamento prevede per l'obiettivo “Convergenza” la predisposizione di un Piano di valutazione, laddove opportuno, da parte dello Stato Membro.

Sebbene l'indicazione regolamentare sembri circoscrivere l'ambito di applicazione di un Piano di valutazione, esso viene esteso informalmente, mediante diverse indicazioni contenute in documenti di lavoro², anche all'obiettivo Competitività ed Occupazione e, in generale, a tutte le Amministrazioni titolari di programmi.

In particolare, la Commissione raccomanda la redazione di un Piano di valutazione³ al fine di *“proporre un quadro di riferimento complessivo per la valutazione on-going ed assicurare che essa sia effettivamente utilizzata ed integrata come strumento di management durante la fase di implementazione”⁴*.

Tali raccomandazioni sono state raccolte dal Ministero per lo sviluppo economico, che nel Quadro Strategico Nazionale prevede che *“per le attività di valutazione dovranno essere previste adeguate risorse umane, finanziarie e organizzative”* rendendo di fatto necessario definire *“la programmazione e la tempistica delle attività [...] nonché le risorse umane finanziarie ed organizzative necessarie a sostenere i processi valutativi”*.

Il QSN stabilisce anche che *“l’esplicitazione di risorse, attività, e tempistica sarà preferibilmente espressa in piani di valutazione da definirsi in tempo utile all’avvio tempestivo delle attività e da integrare progressivamente a seconda delle esigenze, fermo restando il rispetto delle indicazioni e degli obblighi del Regolamento generale dei Fondi strutturali. In particolare, come anche previsto dall’art. 48 del Regolamento 1083/2006, le amministrazioni chiariscono, nei piani (e nelle loro integrazioni) o nei documenti di programmazione e loro atti integrativi, la dimensione e articolazione delle risorse dedicate alle attività di valutazione con attenzione alla loro congruità in relazione agli specifici obiettivi conoscitivi. Inoltre, si impegnano a mettere a disposizione dei valutatori tutte le evidenze derivanti sia da precedenti attività di indagine e valutazione (in relazione agli specifici temi di interesse), sia dall’attività di sorveglianza dei programmi ivi incluse le evidenze del monitoraggio. A tal fine, va in particolare assicurata tempestività e completezza dei dati di monitoraggio, la cui struttura di dettaglio dovrà tenere conto della loro funzione conoscitiva anche ai fini della valutazione”*.

Altre importanti indicazioni del QSN riguardano l'utilizzazione pubblica, la qualità, indipendenza e creatività: *“per soddisfare esigenze conoscitive e di utilizzazione differenziate e diffuse, le valutazioni saranno commissionate dai soggetti che hanno responsabilità di coordinamento, di programmazione o di attuazione degli interventi, sia a livello centrale, sia a livello regionale. Per favorire l'integrazione fra le domande valutative e la piena utilizzazione dei risultati delle valutazioni, si potranno istituire sedi di coordinamento per la committenza delle valutazioni a livello regionale, centrale o multilivello, che possono includere i Nuclei di valutazione (di cui all’art. 1 della legge 144/1999). [...] Le valuta-*

¹ Reg. CE 1083/2006 art. 47[2]

² European Commission (2007) The New Programming Period 2007-2013 - Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During the Programming Period. Working Document n. 5.

³ European Commission (2007) The New Programming Period 2007-2013 - Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During the Programming Period. Working Document n. 5, pag. 12

⁴ Traduzione da: European Commission (2007) The New Programming Period 2007-2013 - Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During the Programming Period. Working Document n. 5, pag. 12

zioni potranno essere condotte sia internamente, sia da soggetti esterni alla Amministrazione, rispettando i requisiti di indipendenza richiesti dal regolamento generale sui Fondi Strutturali. Nel caso di conduzione interna di valutazioni, l'attività potrà essere attribuita ai Nuclei di valutazione ove ne sussistano le condizioni di competenza e autonomia funzionale. Ciascun piano di valutazione includerà almeno alcune valutazioni da affidare a soggetti od organismi esterni”.

Le indicazioni del QSN sono riprese ed arricchite dall'UVAL⁵, che intende assegnare al Sistema nazionale di valutazione compiti di governo e di indirizzo delle attività valutative connesse all'implementazione degli interventi di politica regionale e che ha dato precise indicazioni sui contenuti previsti per il Piano di valutazione, puntualmente ripresi dal presente documento.

Alla luce di tali indicazioni regolamentari e programmatiche, la Provincia Autonoma di Bolzano definisce il proprio Piano di valutazione della politica regionale.

2. LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA POLITICA REGIONALE

La Provincia Autonoma di Bolzano è consapevole dell'importanza che riveste la valutazione per migliorare la qualità dei processi di programmazione ed attuazione dei programmi comunitari.

Per tale motivo intende promuovere le opportune attività di valutazione degli strumenti di attuazione e sostegno della politica regionale attivati in provincia.

Seguendo le indicazioni del Regolamento generale sui Fondi strutturali, le attività di valutazione si distingueranno in:

- (a) Valutazione *operativa* legata ai singoli programmi, finanziata con risorse dell'assistenza tecnica e affidata a valutatori indipendenti secondo modalità del tutto simili al “modello 2000-2006”. La valutazione operativa potrà anche avere contenuti strategici, laddove opportuno e richiesto, secondo quanto stabilito dal capitolo del bando di selezione del valutatore, che dovrà recepire la domanda di valutazione espressa dai diversi stakeholder.
- (b) Valutazione *strategica* su aspetti strategici e trasversali dei programmi. Essa è affidata alla responsabilità del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici⁶ (da ora in avanti Nucleo), che definisce i temi di particolare interesse legati all'attuazione degli strumenti di politica regionale avendo come primo riferimento le priorità del QSN (es: impatto macroeconomico, ricerca e innovazione, società dell'informazione, sviluppo delle PMI, territorialità, ambiente) e individua le modalità attraverso le quali svolgere la valutazione (gruppi di lavoro interni/esterni; affidamento di incarichi).

In ogni caso gli esercizi valutativi dovranno rispondere ai *principi* della valutazione sanciti dal documento di indirizzo metodologico della Commissione Europea⁷:

- proporzionalità;
- indipendenza;
- partnership;
- trasparenza.

La valutazione dovrà, inoltre, rispondere opportunamente alle diverse finalità perseguite, tra loro interconnesse:

- conoscitiva;
- sostegno delle decisioni;
- trasparenza.

2.1 Valutazione operativa

La valutazione operativa è svolta con riferimento ai singoli programmi, secondo la tempistica definita nei bandi di gara che selezionano il valutatore indipendente.

Indicativamente, ciascun programma prevede almeno la realizzazione di un rapporto di valutazione a metà del periodo di programmazione ed uno nella fase finale, i cui contenuti sono puntualmente definiti dal confronto tra Autorità responsabile del programma (che conferisce il mandato) e valutatore, sulla base della domanda valutativa espressa dai diversi stakeholder del programma. Le scadenze (anche intermedie) sono fissate in modo tale

⁵ Unità di valutazione del Dipartimento per le Politiche Strutturali -DPS -, struttura ora appartenente al Ministero per lo Sviluppo Economico.

⁶ Istituito ai sensi della Legge 144/99.

⁷ European Commission (2007) The New Programming Period 2007-2013 - Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During the Programming Period. Working Document n. 5, pag. 15.

da favorire la presentazione dei risultati nella seduta annuale del Comitato di sorveglianza (laddove presente), allo scopo di collegare la presentazione dei dati sullo stato di attuazione ad una loro *interpretazione* ed analisi da parte del valutatore.

La valutazione operativa si focalizza sulla performance del programma e prende in considerazione almeno i seguenti aspetti:

la rilevanza degli obiettivi e delle attività;

- la consistenza degli impianti strategici dei programmi, anche con riferimento alle priorità comunitarie, nazionali e della politica regionale;
- l'efficacia dei programmi, con riferimento alle realizzazioni, ai risultati e (laddove possibile⁸) agli impatti rispetto ai target previsti;
- l'efficienza dei programmi, con riferimento ai processi ed alle risorse mobilitate per l'implementazione

In base alla domanda di valutazione espressa dall'Autorità responsabile⁹ essa può essere estesa ad ambiti di interesse strategico e/o trasversale (pari opportunità, ambiente, innovazione, ecc...).

La valutazione operativa è strettamente legata alla disponibilità dei dati di monitoraggio ed alla quantificazione degli indicatori previsti dal programma, cui deve contribuire, con particolare riferimento agli indicatori di risultato e di impatto. In tal senso sarà garantito il massimo raccordo tra monitoraggio e valutazione.

Il monitoraggio dovrà *comunicare* nei modi più opportuni con la valutazione. Per tale motivo le autorità responsabili della predisposizione e del funzionamento dei sistemi di monitoraggio devono favorire il coinvolgimento del valutatore nelle scelte inerenti le modalità di funzionamento del sistema, con particolare riferimento alla tempistica ed agli schemi per la restituzione dei dati inseriti, garantendo un costante aggiornamento degli stessi.

Tutte le informazioni ed i dati del monitoraggio dei diversi programmi saranno resi disponibili ai valutatori.

Dal punto di vista operativo, ciascuna Autorità responsabile di un programma seleziona un valutatore indipendente mediante procedura ad evidenza pubblica al quale viene affidata la valutazione on-going ed eventualmente la valutazione finale.

Tabella 1 - Rapporti di valutazione previsti per annualità

Programma	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PO FESR Competitività			X		X			X
PO FSE Occupazione			X	(1)	X	(1)		X
PO cooperazione ITA-AUT			X		X			X
PO cooperazione ITA-CH		X	X	X	X	X	X	X
Programma FAS			X		X			X
PSR FEASR	X	X	X ₍₂₎	X	X	X	X	X ₍₃₎

(1) Relazioni valutative sintetiche

(2) valutazione intermedia

(3) valutazione ex-post

Laddove dovessero presentarsi i casi contemplati dal regolamento (scostamento dai target previsti dal programma individuato dal sistema di monitoraggio; revisione del programma), le valutazioni sono rese obbligatorie e sono specificamente indirizzate a:

- caso a (scostamento dai target): valutare ed analizzare le cause dello scostamento e fornire raccomandazioni per eventuali azioni correttive;
- caso b (revisione del programma): valutare le modifiche e verificare le giustificazioni addotte.

Tali valutazioni non saranno necessariamente commissionate ad-hoc, ma potranno essere effettuate nell'ambito delle attività di valutazione già in corso.

Nel caso di programmi che prevedono il primo rapporto di valutazione nel 2010, sarà cura dell'Autorità di gestione (o altro soggetto responsabile dell'attuazione) procedere all'affidamento dell'incarico nel corso del 2009,

⁸ Gli impatti dovrebbero riguardare preminentemente le valutazioni finali, poiché solo a programma completato gli impatti possono effettivamente manifestarsi.

⁹ La domanda di valutazione formulata dall'Autorità di gestione tiene in considerazione la domanda espressa dei diversi stakeholder nelle occasioni di confronto sull'attuazione del programma.

e richiedere una bozza del documento nel corso dell'anno, al fine di avere un primo set informativo utile al processo di policy review sulla politica di coesione previsto per il 2010 da parte dell'Unione Europea. Gli esiti della valutazione che saranno disponibili nel corso del 2010 contribuiranno alla riflessione sulla strategia del QSN prevista per il 2011.

I rapporti disponibili fino al 2012 potranno risultare invece utili al processo di ripensamento della politica regionale (cfr. par. 3.2).

2.1.1 Il ruolo del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici

I risultati della valutazione operativa dei singoli programmi sono riportati al nucleo di valutazione nel corso delle sue riunioni.

Un membro del nucleo (o esperto appositamente incaricato dal nucleo) è designato in qualità di referente per la valutazione operativa dei programmi e segue i processi valutativi dei singoli programmi¹⁰. Egli partecipa ai Comitati di sorveglianza ove sono presentati i risultati della valutazione ed è presente nelle diverse sedi in cui sono discussi i risultati della valutazione e sono assunte decisioni inerenti i processi valutativi dei programmi.

Il Nucleo verifica le modalità di risposta delle Autorità di gestione alle raccomandazioni dei valutatori.

2.1.2 Comunicazione dei risultati della valutazione operativa

Gli esiti delle valutazioni operative sono oggetto di ampia diffusione mediante:

- l'intervento del valutatore indipendente alle riunioni del Comitato di sorveglianza, al quale sono riportati gli esiti della valutazione svolta;
- la presentazione dei risultati della valutazione operativa dei singoli programmi al Nucleo di valutazione in una sua apposita sessione;
- la presentazione dei risultati della valutazione operativa all'incontro annuale che ogni programma organizza (anche in un'unica sessione con altri programmi) con la partecipazione del partenariato;
- predisposizione di report tematici e sintesi non tecniche dei rapporti di valutazione, che avranno massima diffusione tra i soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione dei programmi;
- la pubblicazione sul sito web della Provincia di rapporti/report/sintesi;
- inserimento dei risultati della valutazione nell'ambito del materiale informativo e delle attività di pubblicità dei programmi.

2.2 Valutazione strategica

La valutazione strategica è svolta sulla base di uno specifico mandato del nucleo ed è riferita al complesso degli interventi di politica regionale (o a sue parti non coincidenti con un singolo programma).

Il nucleo decide quali sono i temi sui quali è opportuno svolgere una valutazione e ne determina i tempi.

Indicativamente, nel corso del 2008 sono avviate le discussioni nell'ambito del nucleo per individuare i temi di interesse strategico sui quali si ritiene opportuno svolgere una valutazione strategica. In base ai temi prescelti sono definite le specifiche domande di valutazione, la tempistica e le risorse allocate alla valutazione.

La scelta dei temi avviene sulla base delle proposte dei componenti del nucleo, delle esigenze espresse dalle diverse parti dell'Amministrazione regionale a vario titolo coinvolte nell'attuazione degli interventi, delle richieste espresse dal partenariato istituzionale e socio-economico e comporta l'aggiornamento del presente documento, che riporterà le decisioni assunte dal nucleo.

I temi sono scelti tra quelli legati alla strategia di Lisbona, agli Orientamenti Strategici Comunitari ed alle priorità del Quadro Strategico Nazionale e potranno riguardare questioni cruciali per la politica regionale, la puntuale verifica dell'efficacia di importanti tipologie di intervento, azioni di carattere particolarmente innovativo, nonché temi di interesse condivisi con la programmazione del FEASR. Nei primi anni di attuazione, in mancanza di effetti conseguibili dai programmi, ai temi potranno essere sostituite attività di ricerca finalizzate all'acquisizione di competenze in termini di tecniche e modelli da utilizzare per le successive valutazioni. Potranno anche essere svolte attività di valutazione inerenti i programmi del periodo 2000-2006, laddove si ritenga che ciò possa produrre nuova informazione utile alla programmazione 2007-2013 rispetto alle valutazioni già effettuate.

Il nucleo può conferire incarichi ad esperti ed a società tramite affidamento di servizi o costituire gruppi di lavoro misti tra componenti del nucleo ed esperti di valutazione.

¹⁰ Tale persona sarà preferibilmente anche il Responsabile del Piano di Valutazione (cfr. par. 3.1).

I valutatori indipendenti dei diversi programmi sono tenuti a fornire ai soggetti incaricati di svolgere le valutazioni strategiche tutte le informazioni in loro possesso che derivano dall'esercizio valutativo svolto per lo specifico programma.

Se necessario partecipano a riunioni/incontri/focus group. La loro partecipazione è prevista dai capitolati dei bandi di selezione del valutatore indipendente dei singoli programmi.

2.2.1 Comunicazione dei risultati della valutazione strategica

Gli esiti delle valutazioni strategiche sono oggetto di ampia diffusione mediante:

- la presentazione dei risultati della valutazione nell'ambito del nucleo;
- la presentazione dei risultati della valutazione nell'ambito delle riunioni del Comitato di sorveglianza dei diversi programmi;
- la presentazione dei risultati della valutazione all'incontro annuale che ogni programma organizza (anche in un'unica sessione con altri programmi) con la partecipazione del partenariato;
- predisposizione di report e sintesi non tecniche dei rapporti di valutazione, che avranno massima diffusione tra i soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione dei programmi;
- la pubblicazione sul sito web della Provincia di rapporti/report/sintesi;
- inserimento dei risultati della valutazione nell'ambito del materiale informativo e delle attività di pubblicità dei diversi programmi.

3. ORGANIZZAZIONE, TEMPI E COSTI DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

3.1 Modalità organizzative

L'attuazione del presente piano è governata dal **Comitato per il coordinamento e la sorveglianza delle politiche regionali**. Il comitato è un organo tecnico che risulta composto da:

- un rappresentante dell'Autorità di gestione (o analogo organismo responsabile) per ciascun programma;
- un membro del Nucleo di valutazione (o esperto appositamente incaricato);
- un rappresentante della Ripartizione Presidenza e della Ripartizione Affari comunitari (cui competono le funzioni di programmazione);
- un rappresentante dell'Autorità ambientale
- un rappresentante degli organi di tutela delle pari opportunità.

Possono essere invitati alle riunioni del Comitato, a titolo consultivo ed informativo, i valutatori dei diversi programmi, anche su loro richiesta.

Il Comitato, nella sua prima seduta, individua al proprio interno il **Responsabile del Piano di valutazione**¹¹, che coordina le attività necessarie all'attuazione del Piano, comprese quelle necessarie alla individuazione delle domande valutative, e promuove il suo periodico aggiornamento.

Il responsabile del Piano di valutazione raccoglie le esigenze e le domande di valutazione espresse dal partenariato e dagli stakeholder nelle diverse sedi in cui possono essere formulate (riunioni dei Comitati di sorveglianza, incontri annuali sulla politica regionale, ecc...) e le riporta al Comitato per il coordinamento e la sorveglianza delle politiche regionali. Egli si rapporta con le strutture responsabili dei programmi anche al di fuori delle sedi istituzionali (riunioni del Comitato, incontri annuali sulla politica di coesione, CdS, ecc ...) in base alle esigenze di attuazione del presente Piano, coordinando le singole valutazioni, contribuendo a definire i contenuti dei bandi di selezione del valutatore, riportando alle AdG le domande di valutazione espresse in merito agli specifici programmi, seguendo i processi valutativi in corso.

Se costituiti, partecipa ai lavori degli *steering group* istituiti a garanzia della qualità dei processi valutativi per le singole valutazioni che saranno promosse.

Il responsabile del Piano, infine, cura i rapporti con il Sistema nazionale di valutazione (SNV) e trasferisce informazioni e contenuti forniti dal SNV ai diversi soggetti coinvolti nelle attività di attuazione e valutazione dei programmi, compreso il Nucleo.

Il Comitato si riunisce in base ad un calendario stabilito di volta in volta (ma almeno una volta l'anno) e, per i temi che concernono la valutazione, fornisce indicazioni e suggerimenti in merito alla domanda di valutazione e sulla comunicazione dei risultati, tenendo conto delle esigenze espresse dal partenariato e dai diversi stakeholder

¹¹ Preferibilmente il membro del Nucleo di valutazione.

e raccolte dal responsabile del Piano. Il Comitato garantisce il coordinamento delle valutazioni promosse dalle diverse Autorità di gestione e strutture responsabili di programmi, anche attraverso la verifica dei capitolati dei bandi che portano alla selezione del valutatore.

Il Comitato approva le modifiche al Piano di valutazione (cfr par. 3.3) su proposta del responsabile del Piano, che verifica le esigenze di aggiornamento sulla base degli elementi di novità emersi (valutazioni avviate, domande di valutazione rese definitive, costituzione di gruppi di lavoro interni, variazioni delle informazioni contenute nel Piano stesso -ad esempio in termini di scadenze e risorse dedicate-)

Il Comitato dovrà svolgere anche un ruolo di mediazione culturale tra i diversi soggetti coinvolti nell'attuazione e nella valutazione dei programmi, da una parte, ed i valutatori, dall'altra, nonché fornire suggerimenti alle Autorità responsabili dei programmi in merito alla conduzione delle valutazioni.

I potenziali componenti del Comitato ed il nucleo sono stati consultati e coinvolti nella attività di predisposizione del presente Piano di valutazione, mediante apposite riunioni e la verifica delle bozze che si sono susseguite nel tempo.

Per rispettare i tempi di realizzazione della prima versione del Piano, esso è stato elaborato internamente all'Amministrazione provinciale e viene formalmente adottato mediante deliberazione di Giunta.

Il Piano sarà successivamente reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Provincia e presentato nelle diverse sedi di confronto in merito alla politica regionale unitaria (ad esempio i CdS), così da avere una sua validazione da parte dei diversi stakeholder ed eventuali suggerimenti per le prime modifiche ed integrazioni.

3.2 Tempi e costi

Le attività di valutazione della politica regionale prevedono la realizzazione di rapporti di valutazione periodici per singolo programma, secondo quanto previsto in tabella 1, e di rapporti di valutazione strategica eseguiti secondo modalità e tempi stabiliti dal Nucleo, le cui scelte assunte nel tempo porteranno all'aggiornamento del presente documento.

Nello svolgimento delle attività di valutazione e nella tempistica, si terrà conto:

- che nelle prime fasi di attuazione, oltre all'informazione fornita dalla valutazione degli impatti dei programmi precedenti, risulta importante valutare l'efficienza della macchina organizzativa e la verifica della bontà dell'impianto strategico;
- che in vista della policy review che sarà promossa dall'Unione Europea nel 2010 può essere opportuno contribuire con un adeguato set informativo nei tempi utili, cui la valutazione può contribuire in modo determinante;
- che per il 2011 è prevista la verifica delle priorità individuate nel QSN e nei DUP;
- che in prossimità della conclusione del ciclo di programmazione si avvierà il dibattito sulla prosecuzione degli interventi, anche alla luce di quanto scaturirà dal dibattito di cui al secondo trattino.

Nel conferire gli incarichi di valutazione non si terrà conto esclusivamente dei termini di consegna dei lavori, ma anche dei tempi necessari per svolgere le attività di valutazione. Ciò significa che il conferimento degli incarichi, laddove non siano previsti incarichi pluriennali (es: FSE e FEASR), dovrà avvenire secondo modalità tali da garantire al valutatore un adeguato lasso di tempo per svolgere l'esercizio valutativo.

Con riferimento alla valutazione operativa dei singoli programmi è possibile fornire una previsione di massima rispetto alle assegnazioni finanziarie previste per programma. Tali assegnazioni sono stabilite dall'Autorità responsabile del programma stesso nell'ambito della dotazione dell'assistenza tecnica.

Indicativamente, si prevedono le seguenti assegnazioni:

Tabella 2 - Risorse assegnate alla valutazione operativa per programma (valori indicativi)

Programma	Risorse 2007-2013
PO FESR Competitività	150.000,00
PO FSE Occupazione	600.000,00
PO cooperazione ITA-AUT	150.000,00
PO cooperazione ITA-CH (*)	320.000,00
Programma FAS	150.000,00
PSR FEASR	625.340,00
TOTALE	1.995.340,00

(*) compresa la VAS

Con riferimento alle valutazioni strategiche, le risorse sono messe a disposizione dal Nucleo e dall'assistenza tecnica del programma FAS, come previsto dalla delibera CIPE del 21 dicembre 2007 (cfr. paragrafo 4.2 della delibera). Allo stato attuale si prevede un'allocazione di massima pari a circa 50.000 Euro annui a partire dal 2008.

3.3 Modalità di revisione

Il Piano di valutazione è un documento flessibile che viene adeguato, integrato e modificato nel corso del periodo di attuazione dei programmi cui fa riferimento. Tale periodo corrisponde al ciclo di programmazione dei Fondi strutturali (2007-2013), tenendo in conto il fatto che l'attuazione dei programmi potrà proseguire nei due anni successivi.

Il responsabile del Piano di valutazione propone le modifiche e le integrazioni da apportare al documento al Comitato per il coordinamento e la sorveglianza delle politiche regionali, che le recepisce o propone eventuali correzioni.

Il Piano dovrà recepire il contenuto dei capitolati dei bandi che saranno esperiti per la selezione dei valutatori nel corso dell'attuazione dei programmi (con riferimento all'oggetto della valutazione, alla tempistica, ai soggetti coinvolti, ai meccanismi di presidio della qualità, alle risorse dedicate, ai prodotti previsti) e dei successivi mandati che le Autorità responsabili daranno al valutatore selezionato. Il Piano dovrà altresì recepire le scelte assunte dal nucleo in merito ai temi che costituiranno la domanda di valutazione strategica applicata alla politica di coesione e le modalità prescelte per procedere all'esercizio valutativo.

ESTRATTO DEI PARAGRAFI SUL MONITORAGGIO E SULLA VALUTAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI

PO FESR Competitività (par. 5.3.2 e 5.3.3 - pp. 134-136)

Modalità e procedure di monitoraggio.

L'Autorità di Gestione garantisce l'attivazione ed il corretto funzionamento del sistema informatizzato di monitoraggio. Il sistema prevede:

- la corretta e puntuale identificazione dei progetti del PO;
- un esaurente corredo informativo per le varie classi di dati (finanziario, fisico e procedurale), secondo i sistemi di classificazione previsti nei regolamenti comunitari e gli standard definiti nel QSN;
- la verifica della qualità e della esaustività dei dati ai differenti livelli di dettaglio.

L'Autorità di gestione adotta le misure opportune affinché i dati forniti dai beneficiari siano sottoposti ad un adeguato processo di verifica e controllo, tale da garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza delle informazioni monitorate.

Il corredo informativo relativo ad ogni singola operazione (progetto/intervento) è trasmesso, con cadenza bimestrale, al Sistema nazionale di monitoraggio che provvede a rendere disponibili i dati per i cittadini, la Commissione europea e gli altri soggetti istituzionali, nei formati e standard di rappresentazione idonei a garantire una omogenea e trasparente informazione entro 30 giorni dalla data di riferimento.

I report periodici sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità di gestione.

L'Amministrazione provinciale garantisce, nella misura del possibile, che il monitoraggio dei Fondi strutturali sia effettuato in maniera integrata all'interno del monitoraggio di tutte le politiche regionali e nazionali, tenendo sempre conto, per la componente comunitaria, delle esigenze imposte dai pertinenti regolamenti.

Essa inoltre, a garanzia della conoscibilità di come procede l'attuazione del QSN, recepisce le regole comuni di monitoraggio stabilite a livello nazionale tese a consentire l'osservazione delle decisioni e delle azioni dirette al raggiungimento degli "obiettivi specifici" del Quadro, per quanto di propria competenza.

Valutazione.

La valutazione è volta a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza del PO, nonché la strategia e l'attuazione, avendo riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano il territorio/settore interessato e tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica.

L'Amministrazione provinciale ha effettuato una valutazione ex ante del PO nonché la valutazione ambientale strategica contestualmente alla fase di preparazione del documento di programmazione.

Intende inoltre accompagnare l'attuazione del PO con valutazioni in itinere (on-going) di natura sia strategica, al fine di esaminare l'andamento del programma rispetto alle priorità comunitarie e nazionali, che operativa, di sostegno alla sorveglianza del programma. Tali valutazioni possono essere avviate anche in modo congiunto per soddisfare esigenze conoscitive dell'amministrazione e del partenariato a carattere sia strategico sia operativo.

Nei casi in cui la sorveglianza del PO evidenzia che l'attuazione stia comportando o possa comportare un allontanamento significativo dagli obiettivi prefissati, oppure in accompagnamento ad una proposta di rilevante revisione del PO, conformemente all'articolo 33 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, si effettua una valutazione on-going diretta a individuare elementi conoscitivi rilevanti per sostenere le decisioni.

Le valutazioni on-going, da effettuare tenendo conto delle indicazioni metodologiche e degli standard di qualità specificati dai servizi della Commissione, diffusi entrambi attraverso i propri documenti di lavoro, nonché dal Sistema nazionale di valutazione, sono svolte secondo il principio di proporzionalità, in accordo con la Commissione, e comunque in conformità alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006.

L'Amministrazione provinciale mette a disposizione del valutatore tutte le risultanze del monitoraggio e della sorveglianza e organizza sotto la responsabilità dell'Autorità di gestione le valutazioni sulla base degli orientamenti indicativi (di organizzazione e di metodo) suggeriti dalla Commissione e dal Sistema nazionale di valutazione.

Le valutazioni sono finanziate tramite le risorse dell'Asse per l'assistenza tecnica e sono effettuate da esperti o organismi - interni o esterni all'amministrazione - funzionalmente indipendenti dalle Autorità di Certificazione e di Audit. L'Autorità di gestione consulta il Comitato di sorveglianza in merito ai relativi capitoli. L'Autorità di gestione e il Comitato di sorveglianza possono avvalersi, a supporto delle attività

group", al fine di contribuire ad assicurare che le valutazioni siano condotte nel rispetto dei pertinenti criteri di qualità.

I risultati delle valutazioni sono presentati al Comitato di sorveglianza preliminarmente al loro invio alla Commissione e pubblicati secondo le norme che si applicano all'accesso ai documenti.

La Commissione effettua una valutazione ex-post, in conformità a quanto disposto dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006.

Particolare attenzione sarà dedicata alla rilevazione e valutazione degli effetti occupazionali degli interventi, tenendo conto di quanto indicato nel relativo Documento di lavoro della Commissione. Allo scopo di apprezzare l'impatto occupazionale degli interventi potranno anche essere individuati indicatori comparabili al livello più opportuno (asse prioritario o attività); ad essi sono associati valori iniziali e target.

L'Amministrazione provinciale intende definire un Piano di valutazione generale per gli interventi di politica regionale finanziati dal FESR, dal FSE e dal FAS, nonché, compatibilmente con il Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione predisposto per il FEASR, anche da quest'ultimo fondo, nell'ambito del quale particolare importanza sarà assegnata alla raccolta dei dati necessari alla quantificazione degli indicatori. Il Piano di valutazione sarà redatto in concomitanza con la redazione del documento strategico unitario della politica di coesione regionale richiesto dal QSN.

PO FSE occupazione (par. 5.3.2 e 5.3.3 - pp.79-81)

Modalità e procedure di monitoraggio.

L'Autorità di gestione garantisce l'attivazione ed il corretto funzionamento del sistema informatizzato di monitoraggio. Il sistema prevede:

- la corretta e puntuale identificazione dei progetti del Programma Operativo;
- un esauriente corredo informativo, per le varie classi di dati (finanziario, fisico e procedurale), secondo i sistemi di classificazione previsti nei regolamenti comunitari e gli standard definiti nel Quadro Strategico Nazionale;
- la verifica della qualità e della esaustività dei dati ai differenti livelli di dettaglio.

L'Autorità di Gestione adotta le misure opportune affinché i dati forniti dagli organismi intermedi e/o dai beneficiari, siano sottoposti ad un adeguato processo di verifica e controllo tale da garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza delle informazioni monitorate.

Il corredo informativo relativo ad ogni singola operazione (progetto/intervento) è trasmesso, con cadenza trimestrale, al Sistema Nazionale di Monitoraggio che provvede a rendere disponibili i dati per i cittadini, la Commissione europea e gli altri soggetti istituzionali, nei formati e standard di rappresentazione idonei a garantire una omogenea e trasparente informazione, entro 45 giorni dalla data di riferimento.

I report periodici sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità di gestione.

L'Amministrazione provinciale garantisce, nella misura del possibile, che il monitoraggio dei Fondi strutturali sia effettuato in maniera integrata all'interno del monitoraggio di tutte le politiche provinciali e nazionali, tenendo sempre conto, per la componente comunitaria, delle esigenze imposte dai pertinenti regolamenti.

Essa inoltre, a garanzia della conoscibilità di come procede l'attuazione del QSN, recepisce le regole comuni di monitoraggio stabilite a livello nazionale tese a consentire l'osservazione delle decisioni e delle azioni dirette al raggiungimento degli "obiettivi specifici" del Quadro, per quanto di propria competenza.

L'Autorità di gestione fornisce inoltre informazioni per asse sull'eventuale ricorso alla complementarietà tra i Fondi strutturali.

Valutazione.

La valutazione è volta a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza del Programma Operativo, nonché la strategia e l'attuazione, avendo riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano il territorio e tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica.

L'Amministrazione provinciale ha effettuato una valutazione ex ante del Programma Operativo contestualmente alla fase di preparazione del documento di programmazione. Data la natura del Fondo Sociale Europeo, che si concentra su operazioni immateriali relative allo sviluppo delle risorse umane, il presente programma operativo non costituisce un quadro per operazioni suscettibili di determinare effetti significativi sull'ambiente, come progetti infrastrutturali, in particolare quelli indicati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/EEC come modificata. Nel caso fossero in seguito previsti progetti di infrastrutture, in particolare tramite l'utilizzo della clausola di flessibilità dell'articolo 34.2 del Regolamento (CE) n.1083/2006, la necessità di una valutazione ambientale strategica sarebbe riesaminata. Di conseguenza, l'Autorità di gestione considera - e le autorità nazionali concordano - che allo stato attuale non è necessaria una valutazione ambientale strategica del pres-

ai sensi della Direttiva 2001/42/CE. Tutto ciò senza pregiudizio di eventuali determinazioni sulla idoneità del Piano o programma a suscitare effetti ambientali o altre misure che siano considerate necessarie per l'attuazione della Direttiva 2001/42/CE secondo la normativa nazionale. Intende inoltre accompagnare l'attuazione del Programma Operativo con valutazioni in itinere (on-going) di natura sia strategica, al fine di esaminare l'andamento del programma rispetto alle priorità comunitarie e nazionali, che operativa, di sostegno alla sorveglianza del programma. Tali valutazioni possono essere avviate anche in modo congiunto per soddisfare esigenze conoscitive dell'amministrazione e del partenariato a carattere sia strategico, sia operativo.

Nei casi in cui la sorveglianza del Programma Operativo evidenzia che l'attuazione stia comportando o possa comportare un allontanamento significativo dagli obiettivi prefissati, oppure in accompagnamento ad una proposta di rilevante revisione del Programma Operativo, conformemente all'articolo 33 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, si effettua una valutazione on-going diretta a individuare elementi conoscitivi rilevanti per sostenere le decisioni.

Le valutazioni on-going, da effettuare tenendo conto delle indicazioni metodologiche e degli standard di qualità specificati dai servizi della Commissione, diffusi entrambi attraverso i propri documenti di lavoro, nonché dal Sistema nazionale di valutazione, sono svolte secondo il principio di proporzionalità, in accordo con la Commissione, e comunque in conformità alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006.

L'Amministrazione provinciale mette a disposizione del valutatore tutte le risultanze del monitoraggio e della sorveglianza, e organizza sotto la responsabilità dell'Autorità di gestione le valutazioni sulla base degli orientamenti indicativi (di organizzazione e di metodo) suggeriti dalla Commissione e dal Sistema nazionale di valutazione.

Le valutazioni, sono finanziate tramite le risorse dell'asse per l'assistenza tecnica e sono effettuate da esperti o organismi - interni o esterni all'amministrazione - funzionalmente indipendenti dalle autorità di certificazione e di audit.

L'Autorità di gestione consulta il Comitato di sorveglianza in merito ai relativi capitoli.

L'Autorità di gestione e il Comitato di sorveglianza si avvalgono, a supporto delle attività di valutazione, di "Steering group". L'organizzazione di "Steering group" contribuirà ad assicurare che le valutazioni siano condotte nel rispetto dei pertinenti criteri di qualità.

I risultati delle valutazioni sono presentati al Comitato di sorveglianza preliminarmente al loro invio alla Commissione e pubblicati secondo le norme che si applicano all'accesso ai documenti.

La Commissione effettua una valutazione ex-post, in conformità a quanto disposto dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006.

Particolare attenzione sarà dedicata alla rilevazione e valutazione degli effetti occupazionali degli interventi, tenendo conto di quanto indicato nel relativo documento di lavoro della Commissione. Allo scopo di apprezzare l'impatto occupazionale degli interventi potranno anche essere individuati indicatori comparabili al livello più opportuno (asse prioritario o attività); ad essi sono associati valori iniziali e target.

In linea con il principio di partenariato che caratterizza la valutazione on-going e nel quadro degli orientamenti che saranno condivisi a livello nazionale, nell'ambito del Comitato di sorveglianza, a partire dalla prima riunione utile, l'Adg avvierà l'individuazione dei principali temi/aree da sottoporre a valutazione e delineerà sinteticamente il processo valutativo anche con riferimento ai principali elementi gestionali.

In aggiunta agli indicatori già contenuti nel PO e associati agli obiettivi specifici comuni, l'Adg, individuerà un numero limitato di ulteriori indicatori significativi specifici associati ad alcuni obiettivi operativi di particolare rilevanza strategica per l'Amministrazione e il territorio di riferimento. Tali indicatori saranno condivisi nella prima riunione di Comitato di sorveglianza.

PO FESR Cooperazione Italia-Austria (par. 11 - p.88-90)

Sistemi di sorveglianza.

Ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 l'Autorità di gestione ed il Comitato di sorveglianza garantiscono la qualità dell'attuazione del Programma Operativo basandosi sugli indicatori finanziari e sugli indicatori di realizzazione e di risultato. Gli indicatori sono stati formulati dal gruppo di programmazione con supporto esterno e principalmente devono documentare la realizzazione degli assi. Gli indicatori nel loro complesso permetteranno all'Autorità di gestione, ai partecipanti al programma ed al Comitato di sorveglianza di accompagnare il programma in modo continuativo, di giudicare lo stato di avanzamento e di riconoscere tempestivamente le esigenze di modifica.

Per la scelta e la determinazione degli indicatori si è voluto ricorrere in particolar modo alle esperienze del Programma INTERREG IIIA Italia/Austria 2000-2006. Il Comitato di sorveglianza si riserva la possibilità di ampliare la gamma di questi indicatori. Gli indicatori sono descritti all'interno del capitolo 5. La composizione e le funzioni del Comitato di sorveglianza sono descritti nel capitolo 9.

Il sistema di monitoraggio costituisce uno strumento importante per il processo di sorveglianza. Il sistema di monitoraggio riguarda la rilevazione dei dati relativi sia agli impegni ed alle spese sostenute (monitoraggio finanziario) sia alle realizzazioni effettuate (monitoraggio fisico) sia alle procedure seguite (monitoraggio procedurale).

Il rilevamento degli indicatori, raccolti a livello di progetto, viene effettuato dal Segretariato tecnico congiunto non solo tramite il sistema di monitoraggio, ma anche per mezzo di attenti studi svolti da esperti esterni o attraverso rilevazioni dirette. L'Autorità di gestione si occupa dell'analisi degli indicatori, specialmente in vista della stesura di relazioni. In questa sede si svolgono anche l'analisi e la valutazione annuale.

Il sistema di monitoraggio del programma deve permettere di:

- registrare le informazioni relative all'attuazione al livello previsto dall'articolo 66 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- disporre di dati finanziari, procedurali e fisici affidabili e, ove possibile, aggregabili, anche ai fini della valutazione intermedia ed ex post (art. 47-49 Regolamento (CE) n.1083/2006);
- fornire informazioni specifiche che eventualmente si rendessero necessarie (ad esempio, in occasione di controlli).

L'Autorità di gestione garantisce l'attivazione ed il corretto funzionamento di un sistema informatizzato di monitoraggio capace di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi nell'attuazione degli assi prioritari (art. 37 del Reg. 1083/2006) e s'impegna ad adottare le azioni necessarie ad assicurarne la piena e completa operatività per l'attuale periodo di programmazione 2007-2013.

Sistemi di valutazione.

La valutazione è volta a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza del Programma Operativo, nonché la strategia e l'attuazione, avendo riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano l'area e tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica.

La valutazione ex ante del Programma Operativo nonché la valutazione ambientale strategica sono state effettuate sotto la responsabilità dell'Autorità di gestione contestualmente alla fase di preparazione del documento di programmazione. La medesima Autorità intende inoltre accompagnare l'attuazione del Programma operativo con valutazioni on-going di natura sia strategica, al fine di esaminare l'andamento del programma rispetto alle priorità comunitarie e nazionali, che operativa, di sostegno alla sorveglianza del programma.

Nei casi in cui la sorveglianza del Programma Operativo evidenzia un allontanamento significativo dagli obiettivi prefissati, oppure in accompagnamento ad una proposta di revisione del Programma Operativo, conformemente all'articolo 33 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, si effettua una valutazione on-going di carattere operativo.

Le valutazioni on-going, da effettuare in base alle indicazioni metodologiche e agli standard di qualità specificati dai servizi della Commissione nel Documento di lavoro n. 5 "Valutazione nel corso del periodo di programmazione: la valutazione on-going, uno strumento di gestione integrata", nonché dal sistema nazionale di valutazione, sono svoltesecondo il principio di proporzionalità, in accordo con la Commissione, e comunque in conformità alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006.

L'Autorità di gestione mette a disposizione del valutatore tutte le risultanze del monitoraggio e della sorveglianza, e organizza le valutazioni sulla base degli orientamenti indicativi e sui metodi di valutazione suggeriti dalla Commissione e dal sistema nazionale di valutazione.

Le valutazioni sono finanziate tramite le risorse dell'asse per l'assistenza tecnica e sono effettuate da esperti o organismi funzionalmente indipendenti dalle Autorità di Certificazione e di Audit.

L'Autorità di Gestione consulta il Comitato di sorveglianza in merito ai relativi capitoli.

I risultati delle valutazioni sono presentati al Comitato di sorveglianza preliminarmente al loro invio alla Commissione e pubblicati secondo le norme che si applicano all'accesso ai documenti.

La Commissione effettua una valutazione ex-post, in conformità a quanto disposto dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006.

L'Autorità di gestione elaborerà un Piano per la valutazione del Programma operativo mirato all'individuazione delle modalità organizzative necessarie per l'esercizio di tale funzione, i collegamenti periodici e regolari tra le attività di monitoraggio e di valutazione, la previsione di un budget e la definizione dei soggetti e della tempistica della raccolta delle informazioni. L'attività di valutazione (strategica o operativa secondo le necessità), che si estenderà all'intero periodo di programmazione, sarà particolarmente necessaria nei casi di allontanamento delle realizzazioni e dei risultanti dagli obiettivi fissati nel PO.

Le valutazioni (strategiche e operative) dovranno in ogni caso considerare la pertinenza, l'adeguatezza, la coerenza, l'efficacia e l'efficienza delle strategie adottate.

PO FESR Cooperazione Italia-Svizzera (par. 5.8.1 e 5.8.2 - pp. 123-125)

Modalità e procedure di monitoraggio.

L'Autorità di Gestione è responsabile di garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del Programma Operativo, nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione.

Il monitoraggio è inteso nelle sue due componenti come:

- sistema informatizzato di raccolta sistematica e continua di dati sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico delle singole operazioni;
- processo di rendicontazione periodica ai soggetti coinvolti nella gestione, sorveglianza e valutazione del P.O. in grado di evidenziare a livello di operazione, azione e programma, le soglie oltre le quali si evidenziano gli "early warning" finalizzati all'avvio di azioni correttive.

Il sistema prevede:

- la corretta e puntuale identificazione delle operazioni del Programma Operativo;
- un esauriente corredo informativo, per le varie classi di dati (finanziario, fisico e procedurale), secondo i sistemi di classificazione previsti nei regolamenti comunitari e gli standard definiti nel Quadro Strategico Nazionale;
- la verifica della qualità e della esaustività dei dati ai differenti livelli di dettaglio.

Ciascuna Amministrazione corresponsabile provvede ad inserire nel sistema informativo, così predisposto, i dati relativi ad ogni singola operazione e, dunque, a gestire e aggiornare il sistema di monitoraggio procedurale, finanziario e fisico.

Il corredo informativo relativo ad ogni singola operazione (progetto/intervento) è trasmesso al Sistema Nazionale di Monitoraggio che provvede a rendere disponibili i dati per i cittadini, la Commissione europea e gli altri soggetti istituzionali, nei formati e standard di rappresentazione idonei a garantire un'omogenea e trasparente informazione, entro 30 giorni dalla data di riferimento. La trasmissione dei dati al sistema nazionale di monitoraggio, sarà effettuata secondo modalità da definirsi in sede tecnica.

La definizione del sistema di monitoraggio ha come base un efficace coordinamento delle attività di rilevazione dei dati sulle azioni attivate, sia di parte italiana, che svizzera, al fine di costituire un unico database di progetti, necessario per seguire l'evoluzione del programma e consentire di esercitare la sorveglianza e la valutazione.

I report periodici sono pubblicati nel sito istituzionale del Programma.

Il sistema di monitoraggio si interfaccia con i sistemi nazionali implementati ai fini del monitoraggio dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale.

Inoltre il processo di Valutazione ambientale strategica ai sensi della Direttiva 2001/42/CE prevede che siano definite specifiche misure per il monitoraggio ambientale della fase di attuazione del Programma anche al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive opportune.

Degli esiti del monitoraggio ambientale saranno forniti periodici rapporti. Le disposizioni per il monitoraggio saranno incluse negli atti decisionali. Per l'esecuzione del monitoraggio ambientale si potrà prevedere l'attivazione di specifiche azioni di assistenza tecnica.

Valutazione.

La valutazione è volta a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza del Programma Operativo, nonché la strategia e l'attuazione, avendo riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano i territori e i settori interessati e tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica. Inoltre, obiettivo della valutazione è anche quello di sostenere il miglioramento delle capacità amministrative e di governo del Programma operativo.

Le Amministrazioni coinvolte nel Programma Operativo hanno già realizzato la Valutazione ex ante e la VAS a supporto dell'elaborazione del P.O. Inoltre, accompagneranno l'attuazione del Programma Operativo con valutazioni in itinere di natura sia strategica, al fine di esaminare l'andamento del programma rispetto alle priorità comunitarie e nazionali, che operativa, di sostegno alla sorveglianza del programma. Tali valutazioni possono essere avviate anche in modo congiunto per soddisfare esigenze conoscitive delle amministrazioni e del partenariato a carattere sia strategico, sia operativo. Le valutazioni in itinere sono svolte secondo il principio di proporzionalità, in accordo con la Commissione, e comunque in conformità alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006.

L'Autorità di gestione mette a disposizione del valutatore tutte le risultanze del monitoraggio e della sorveglianza, e organizza le valutazioni sulla base degli orientamenti indicativi (di organizzazione e di metodo) suggeriti dalla Commissione e dal sistema nazionale di valutazione.

Le valutazioni sono finanziate tramite le risorse dell'asse per l'assistenza tecnica e sono effettuate da esperti o organismi - interni o esterni alle amministrazioni - funzionalmente indipendenti dalle Autorità di certificazione e di Audit. Le valutazioni di natura strategica sono comunque affidate a soggetti esterni.

L'Autorità di gestione consulta il Comitato di pilotaggio in merito ai relativi capitolati. Ai fini di una maggiore efficacia dei processi di valutazione l'Autorità di gestione e il Comitato di sorveglianza possono avvalersi di Comitati tecnici di riferimento, che potranno coinvolgere esperti, rappresentanti del partenariato e dei portatori di interesse.

I risultati delle valutazioni sono presentati al Comitato di sorveglianza preliminarmente al loro invio alla Commissione e pubblicati secondo le norme che si applicano all'accesso ai documenti.

PROGRAMMA FAS

In fase di elaborazione

Programma di Sviluppo rurale FEASR (par. 12 - pp. 180-181 e 184-185)

Monitoraggio

Indicatori iniziali (di obiettivo e di contesto), indicatori di prodotto, di risultato e di impatto:

Una prima azione che la Provincia Autonoma di Bolzano intraprenderà, al fine di assicurare efficienza e correttezza nella sua attuazione, sarà costituita dal costante monitoraggio del presente programma. Il monitoraggio si basa sulla definizione, sull'aggiornamento periodico e sulla trasmissione ai partner coinvolti nella sorveglianza, al responsabile della valutazione ed a quello del controllo, degli indicatori comuni di monitoraggio adottati, che sono quelli previsti dalla Commissione Europea all'allegato VIII del Regolamento CE n. 1974/2006.

I valori di previsione per gli indicatori di monitoraggio previsti dall'allegato VIII, rispetto ai quali monitorare l'esecuzione del PSR ed i risultati che verranno ottenuti, sono quelli riportati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 18 e nel capitolo 3.2, "Indicatori ed obiettivi", a cui si rimanda.

Revisione degli indicatori quantificati:

Il Valutatore indipendente incaricato della valutazione in itinere e di quella ex-post, invece, farà riferimento agli indicatori comuni ed ai relativi valori quantificati per esprimere la valutazione sull'impatto della programmazione a livello provinciale. Qualora si rivelasse necessaria la modifica e/o l'aggiornamento della quantificazione degli indicatori d'impatto sopra descritti, la Provincia Autonoma di Bolzano provvederà alla loro correzione e/o rettifica, informando i partner in maniera appropriata. La verifica del raggiungimento di tali obiettivi quantificati verrà realizzata in sede di valutazione in itinere ed ex-post. Il Comitato di sorveglianza provinciale valuterà lo stato di attuazione del Programma di sviluppo Rurale sulla base del raggiungimento annuale dei dati sopra ricordati.

Raccolta dei dati di monitoraggio:

Verranno adottati moduli di domanda di adesione concordati con l'Amministrazione centrale e con l'AgEA. I dati di monitoraggio richiesti a livello di amministrazione centrale verranno raccolti in forma cartacea contemporaneamente alle domande di adesione alle diverse misure del PSR da parte di ciascun ufficio provinciale responsabile.

I dati di monitoraggio raccolti al momento dell'accettazione delle singole domande verranno inseriti nel sistema informatico provinciale ed in quello dell'IGRUE. Presso gli uffici provinciali saranno conservate e resteranno a disposizione tutte le domande relative ai beneficiari delle diverse misure.

Responsabili dell'aggiornamento dei dati di monitoraggio e della loro veridicità:

I responsabili di ciascuna misura del programma avranno l'obbligo di fornire al coordinatore provinciale (Autorità di gestione) i dati di monitoraggio attinenti alla misura di propria competenza. Gli stessi saranno responsabili della veridicità dei dati forniti. Analogamente, i beneficiari finali ai quali verrà comunicata l'assegnazione di aiuti ai sensi del presente PSR, dovranno far fronte all'obbligo di fornire dati di monitoraggio e statistici al fine di alimentare i flussi di informazione a ciascun livello se renda necessario.

Utilizzazione dei dati di monitoraggio:

I dati relativi agli indicatori verranno raccolti dal coordinatore provinciale (Autorità di gestione), il quale provvederà alla loro periodica trasmissione ai membri di partenariato, ai responsabili della valutazione e del controllo ed ad altre eventuali Istituzioni che ne faranno richiesta motivata. Mediante i dati raccolti verranno preparate le tabelle comunitarie ufficiali che verranno indicate a ciascuna edizione della relazione annuale sull'attuazione del PSR.

Periodicità dell'aggiornamento dei dati di monitoraggio:

I dati degli indicatori verranno aggiornati ogni sei mesi a partire dalla data della decisione di approvazione del programma da parte della Commissione Europea e in genere con le scadenze semestrali del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno di programmazione.

Rapporto annuale di esecuzione:

Scopo del rapporto annuale è quella di evidenziare lo stato di avanzamento del Programma di sviluppo, di segnalarne eventuali difficoltà nell'attuazione, di proporre soluzioni al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e garantire il raggiungimento degli obiettivi del Programma.

Gli elementi contenuti nel rapporto sono quelli previsti dall'allegato VII del Regolamento CE recante disposizioni particolareggiate per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo rurale (FEASR):

- Variazioni dei requisiti generali aventi un impatto diretto sulle condizioni di esecuzione del programma e variazioni nella politica nazionale o Comunitaria che incidano sulla coerenza tra il FEASR e gli altri strumenti finanziari: analisi delle condizioni generali e degli sviluppi socio-economici, breve descrizione del contesto socioeconomico della Provincia Autonoma di Bolzano, breve descrizione del PSR, cronistoria del PSR, territorio di applicazione delle misure del PSR, obiettivi e struttura PSR, organigramma aggiornato, obiettivi del PSR, Piano finanziario aggiornato del PSR, misure attivate.
- Il progresso del programma rispetto agli obiettivi fissati, sulla base degli indicatori di output e di risultato: Descrizione dello stato di avanzamento del programma e delle singole misure; avanzamento del programma e valori di attuazione degli indicatori comuni di monitoraggio di cui all'allegato VIII del Regolamento CE di attuazione.
- L'esecuzione finanziaria del programma, con l'indicazione, distinta per ciascuna misura, degli importi versati ai beneficiari: Avanzamento finanziario del programma e delle singole misure operative; considerazioni generali sui fondi Top Up.
- Un riepilogo delle attività di valutazione in itinere, in conformità dell'articolo 86, paragrafo (3), del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- I provvedimenti adottati dall'Autorità di gestione e dal Comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione del programma: descrizione degli eventuali problemi legati all'attuazione del programma e delle singole misure e proposte atte ad eliminare i problemi di cui al punto precedente; procedure attuative previste per l'attuazione delle misure; eventuali punti critici individuati nell'attuazione delle misure; proposte di eventuali modifiche al programma ed al relativo Piano di finanziamento (per asse), previo parere positivo in merito, espresso anche con procedura scritta, del Comitato di sorveglianza; attività di sorveglianza, di monitoraggio, di controllo finanziario e di valutazione; disposizioni volte ad assicurare adeguata pubblicità al Piano, conformemente all'articolo 76 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.
- Dichiarazione di conformità con le politiche Comunitarie nel contesto del sostegno, inclusa l'identificazione delle difficoltà incontrate e delle misure adottate per porvi rimedio.

Scadenze operative per i responsabili di ciascuna misura:

Gli elementi necessari per la relazione annuale verranno forniti entro il 31 marzo di ogni anni di programmazione, a partire dall'anno 2008, dagli Uffici responsabili dell'attuazione di ciascuna misura operativa.

Termine di presentazione e destinatari del Rapporto annuale di esecuzione:

Annualmente, entro il termine stabilito del 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2008 fino al 30 giugno 2016, la Provincia Autonoma di Bolzano provvederà ad inoltrare alla Commissione Europea e agli altri membri del partenariato una relazione sullo stato di esecuzione del programma. La stessa relazione verrà fornita in occasione delle riunioni annuali del Comitato di sorveglianza e poi pubblicata sul sito Internet della Ripartizione Agricoltura.

Valutazione

Basi per la valutazione:

I riferimenti normativi sui quali si basa la procedura relativa alla valutazione del presente Programma di sviluppo rurale sono rappresentati dagli articoli 84, 85, 86 e 87 del Regolamento (CE) n.1698/2005.

Finalità della valutazione:

La valutazione viene organizzata per il periodo 2007-2015 sotto la responsabilità della Provincia Autonoma di Bolzano ed è svolta al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia degli interventi contenuti nel presente Programma di sviluppo rurale, misurando l'impatto del programma in rapporto ai problemi specifici di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Bolzano, alle esigenze dello sviluppo sostenibile ed all'impatto ambientale. I risultati saranno resi pubblici.

Indicatori quantificati per la valutazione:

La valutazione si basa sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi quantificati già descritti al punto "quantificazione degli obiettivi", suddivisi in obiettivi generali, di asse prioritario e di misura. La Provincia Autonoma di Bolzano provvederà a raccogliere e fornire i valori quantificati, nel limite del possibile, al valutatore indipendente del programma, al fine di consentirgli lo svolgimento della propria attività.

Valutazione ex-ante:

Con la valutazione ex-ante si intende analizzare le disparità, le carenze e le potenzialità della situazione attuale nelle zone rurali della Provincia Autonoma di Bolzano, nonché valutare la coerenza della strategia proposta nel presente programma con la situazione esistente e con gli obiettivi perseguiti. Essa determina l'impatto previsto delle misure del programma e ne quantifica, per quanto possibile, gli obiettivi. Essa verifica infine le modalità di attuazione del programma e la sua coerenza con la politica agricola comune e con le altre politiche comunitarie. Inoltre, essa deve valutare le esigenze, i risultati, gli obiettivi, il valore comunitario aggiunto, gli insegnamenti della programmazione precedente, la qualità delle procedure di attuazione, controllo, valutazione e gestione finanziaria. La valutazione ex-ante è stata effettuata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, cui spetta lo competenza dell'elaborazione del programma di sviluppo rurale, in collaborazione con l'Università di Innsbruck. La valutazione ex-ante è stata eseguita secondo le indicazioni dell'articolo 85 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 53 del Regolamento CE di attuazione.

Valutazione annuale in itinere:

Tale valutazione sarà eseguita annualmente da esperti indipendenti in conformità a procedimenti di valutazione riconosciuti e facendo riferimento alle norme di valutazione previste nei citati articoli regolamentari e nei documenti di lavoro in materia di QCMV. Per la valutazione si farà riferimento anche alle procedure definite a livello nazionale. Tali rapporti annuali, a partire dal 2008, saranno la base con cui l'Autorità di gestione ed il Comitato di sorveglianza esaminano l'andamento del PSR, migliorano la qualità del programma, esaminano proposte di modifica sostanziale dello stesso, preparano la valutazione intermedia e quella ex post.

Rapporto di valutazione intermedia ed ex-post:

Nel 2010 la valutazione in itinere si presenta come una valutazione intermedia distinta; nel 2015 si presenta come una valutazione ex post distinta. Esse analizzano il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficacia e l'efficienza della programmazione, l'impatto socioeconomico, verificando il raggiungimento degli obiettivi del programma ed individuando i fattori di successo/insuccesso dello stesso.

Selezione del valutatore incaricato della valutazione in itinere e della valutazione ex-post:

L'esperto indipendente verrà selezionato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, Dipartimento agricoltura, secondo procedura pubblica, su richiesta dell'Assessore all'agricoltura. La spesa per la valutazione in itinere ed ex-post non potrà superare lo 0,20% della quota FEASR assegnata complessivamente per il PSR. I requisiti richiesti all'esperto indipendente saranno definiti successivamente all'atto della procedura pubblica di selezione e concordati preventivamente con la Commissione Europea.

Calendario previsto per la valutazione:

- Valutazione ex-ante: viene inclusa come allegato nel presente programma di sviluppo rurale;
- Selezione del valutatore indipendente: entro il 31 marzo 2008;
- Valutazione in itinere: invio alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2010;
- Valutazione ex-post: invio alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2016.